

**Edizione di sabato 17 settembre 2016**

## **CASI CONTROVERSI**

[Giunge a maturazione il credito INPS 2014](#)

di Comitato di redazione

## **AGEVOLAZIONI**

[Assegnazione agevolata: i chiarimenti bis dell'Agenzia in sintesi](#)

di Alessandro Bonuzzi, Giovanni Valcarenghi

## **DICHIARAZIONI**

[Ulteriori controlli prima dell'invio del modello Unico SC](#)

di Federica Furlani

## **IVA**

[La "fattura bivalente" per le vendite a distanza in ambito intra-UE](#)

di Marco Peirollo, Stefano Garelli

## **CONTABILITÀ**

[La rilevazione contabile delle polizze di credito commerciale](#)

di Viviana Grippo

## **FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Giunge a maturazione il credito INPS 2014***

di **Comitato di redazione**

Eventuali **crediti INPS** (delle varie gestioni lavoratori autonomi) relativi all'anno 2014 potranno essere compensati sul modello F24 solo fino al prossimo **30 settembre**; eventuali eccedenze dovranno invece essere solo richieste a **rimborso**.

L'imminente scadenza del termine sopra evocato, impone agli operatori di verificare con attenzione la presenza di tali eccedenze, **programmandone** un "logico" **utilizzo** entro la scadenza, pena il dovere attivare una procedura di rimborso dalla durata e dell'esito tutt'altro che scontati. I malfunzionamenti dell'istituto sono noti a tutti coloro che si interfacciano con lo stesso, peraltro con il fastidio di non riuscire a colloquiare in modo diretto e personale con gli operatori.

Tale tagliola temporale, evidentemente introdotta al solo fine di **fare cassa** peraltro senza un adeguato supporto normativo, è stata introdotta a **decorrere dal 2013**.

Potrebbe apparire, allora, che il richiamo che facciamo risulti stantio o inopportuno; diversamente, sappiamo che non è così, posto che solo lo scorso anno le case di **software** hanno ricevuto **precise istruzioni sui meccanismi ed automatismi della compensazione**. Non è allora da escludersi che ci siano anche delle code degli anni passati da gestire con assoluta cautela.

Per chi intendesse riferirsi ad un documento "fresco", potrà verificare la **circolare INPS n. 97 del 08.06.2017** e, più precisamente, il paragrafo 5.

Nel documento di legge che *"al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 **potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2015**"*.

Stendiamo un **velo pietoso** in merito a questo presunto adeguamento; infatti, nella normativa fiscale non esiste alcun termine ultimo di compensazione del credito, posto che l'eventuale eccedenza non utilizzata confluisce nel successivo modello e si rigenera, senza alcun obbligo di richiedere il rimborso.

Preso atto del termine, dunque, si precisa che tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 tramite modello F24 con anno di riferimento 2014, devono essere riportate esclusivamente

nelle **colonne 19 o 32** del **quadro RR** del modello UNICO 2016.

Qui si coglie l'impellenza del termine, in merito al quale ci viene spontaneo ricordare che nulla impedisce al contribuente di **anticipare** la **scadenza** di un qualsiasi versamento, magari di un acconto che scade il prossimo mese di novembre, piuttosto che di un tributo locale con termine di pagamento al prossimo dicembre.

Se ci si accorgesse oggi che residuano dei crediti pendenti antecedenti a quelli generatisi nel 2014 (attenzione che non è sufficiente verificare la risultanza del modello passato, ma risulta indispensabile indagare in merito all'anno di formazione), le somme a credito dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di **compensazione contributiva** (c.d. auto conguaglio) come indicato nella **circolare INPS n.182 del 10 giugno 1994**.

Le domande per effettuare tali operazioni dovranno essere presentate esclusivamente **online** collegandosi all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it), selezionando dall'opzione Elenco di tutti i servizi l'applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare – Domande telematizzate – quindi Compensazione contributiva o Rimborso.

Anche per i liberi **professionisti iscritti alla Gestione separata** va utilizzato il medesimo procedimento; per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it), selezionando dall'opzione – Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso.

Questo è quanto risulta urgente provvedere a fare entro il prossimo 30 settembre, al fine di recuperare in modo **veloce** dei crediti che rischiano, altrimenti, di restare incagliati.

Ricordiamo anche che la compensazione delle eccedenze INPS con modello F24 determina una sorta di restituzione di somme che hanno rappresentato un **onere deducibile** nell'anno di pagamento, con contestuale obbligo di ripristinare il carico fiscale mediante la compilazione del **quadro RM**. In tal modo, si dovrebbe sterilizzare il beneficio a suo tempo legittimamente goduto, con una tassazione separata, riconducibile a tassazione ordinaria mediante apposita **opzione** da esercitare nel modello dichiarativo.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Assegnazione agevolata: i chiarimenti bis dell'Agenzia in sintesi***

di **Alessandro Bonuzzi, Giovanni Valcarenghi**

La [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E](#) di ieri fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli contenuti nella [circolare n. 26/E](#) dello scorso giugno, sul regime fiscale della **assegnazione, cessione e trasformazione** in società semplice **agevolata**. La seguente tabella ne riporta sinteticamente il contenuto.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Trattamento dell'assegnazione</b>  | <p>L'assegnazione dei beni ai soci comporta l'<b>annullamento</b> di riserve contabili (di utili/di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.</p> <p>Pertanto, è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano <b>riserve disponibili</b> di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.</p>  |
| 1.1 | <b>Plusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni iscritti tra le immobilizzazioni</b> | <p>La <b>plusvalenza contabile</b> derivante dall'assegnazione del bene iscritto tra le immobilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>non</b> assume <b>rilevanza</b> ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;</li><li>• concorre alla formazione del risultato economico dell'esercizio 2016 confluendo, in caso di utile, tra le <b>riserve disponibili</b> di patrimonio netto. L'eventuale distribuzione, pertanto, segue il regime ordinario di tassazione dei <b>dividendi</b> in capo al percettore;</li><li>• assume rilevanza ai fini della disciplina degli <b>interessi passivi</b> ex articolo 96 Tuir e delle <b>spese di rappresentanza</b> ex articolo 108, comma 2, del Tuir.</li></ul> |
| 1.2 | <b>Proventi derivanti dall'assegnazione di beni merce</b>                               | <p>Il <b>differenziale positivo</b> (ricavi-costi) rilevato in contabilità generato dall'assegnazione di beni merce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>non</b> assume <b>rilevanza</b> ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'Irap;</li><li>• ove concorra alla determinazione del risultato d'esercizio e confluisca nelle riserve disponibili, è tassato in sede di distribuzione come <b>dividendo</b> in capo al socio percettore;</li><li>• assume rilevanza ai fini della disciplina degli <b>interessi passivi</b> ex articolo 96 Tuir, mentre il ricavo è rilevante ai fini della disciplina delle <b>spese di rappresentanza</b> ex articolo 108, comma 2, del Tuir.</li></ul>          |
| 1.3 | <b>Minusvalenze e componenti</b>  | <p>La <b>minusvalenza</b> contabile derivante dall'assegnazione del bene iscritto tra le immobilizzazioni:</p>   |

**negativi derivanti dall'assegnazione agevolata**

- **non** assume **rilevanza** ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- **rileva ai fini dell'Irap**;
- impatta sul **ROL** riducendolo.

Il **differenziale negativo** (ricavi-costi) originato dall'assegnazione di **beni merce** rilevato in contabilità:

- **rileva ai fini del reddito d'impresa**, sempreché il provento sia stato determinato in misura pari al valore normale;
- **rileva ai fini dell'Irap**;
- impatta sul **ROL** riducendolo.

1.4 **Trattamento delle riserve da annullare in sede di assegnazione** Quando le riserve di utili e di capitali sono **incapienti** rispetto al valore contabile attribuito al bene, per consentirne la fuoriuscita, è possibile utilizzare le **riserve in sospensione d'imposta** nella misura strettamente necessaria dopo aver utilizzato le altre riserve disponibili.

2.1 **Assegnazione e cessione di beni gravati da usufrutto o assegnati con attribuzione di usufrutto** La **presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili** prevista dall'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir, è **disapplicata** per **l'intero importo oggetto di distribuzione in sede contabile** e non è limitata alla base imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva.

Non può mai essere oggetto di assegnazione o cessione agevolata il singolo diritto gravante sul bene (ad esempio usufrutto).

Tuttavia, la società può beneficiare della disciplina agevolativa quando:

- è titolare di un **diritto reale** sul bene e si libera del suo diritto reale assegnando o cedendo definitivamente il bene al socio;
- detiene la piena proprietà del bene e se ne **libera** assegnando o cedendo ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un altro socio).

2.2 **Contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi** In caso di assegnazione agevolata di **più beni**, l'imposta sostitutiva va applicata sull'ammontare dei componenti positivi al **netto** di quello negativi.

2.3 **Assegnazione e cessione agevolata per i beni concessi in affitto d'azienda** Il singolo bene compreso nell'**azienda concessa in affitto non** è suscettibile di assegnazione/cessione **agevolata**.

3 **Effetti fiscali in capo ai soci**

- 3.1 **Pagamento dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione** Per i **soci delle società di capitali**, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d'imposta, determina l'**irrilevanza** in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla società.
- 3.2 **Ammontare dei dividendi tassabili** Il **socio di società di capitali** assegnatario assoggetta a tassazione come **dividendo** il **valore normale/catastale** del bene assegnato, al netto degli **importi** assoggettati a **imposta sostitutiva** dalla società (differenza tra valore normale/catastale e valore fiscale del bene + riserve in sospensione d'imposta annullate).
- 3.3 **Effetti fiscali per i soci di società di persone** Quando in capo al **socio** della **società di persone** il valore normale/catastale del bene assegnato risulta **maggiore** al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge un **differenziale negativo** per il quale trovano applicazione le **regole ordinarie** di tassazione.
- 4 **Passaggio da semplificata a ordinaria e annullamento da riserva di rivalutazione** Nel caso in cui il contribuente, in regime di **contabilità semplificata**, abbia aderito ad una norma di rivalutazione dei beni di impresa, **non ha creato** una **riserva in sospensione di imposta** per "mancanza" del patrimonio netto. Qualora fosse poi transitato al regime ordinario, ricostituendo la riserva da rivalutazione, ha creato una riserva **libera** da vincoli. Pertanto, il successivo annullamento di tale riserva – per consentire l'assegnazione dei beni ai soci – **non** è assoggettato all'imposta sostitutiva del 13% prevista in materia di assegnazione agevolata.
- 5 **Libera scelta (senza abuso) tra cessione e assegnazione** Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 26/E/2016, in merito al **cambiamento di destinazione** d'uso effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo *status* di bene agevolabile, la possibilità di optare per l'assegnazione agevolata in luogo della cessione (e viceversa) costituisce una scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio di imposta **non sindacabile** ai sensi dell'**articolo 10-bis della L. 212/2000**.
- 6 **Assegnazione di beni in costanza di recesso da società di persone** Con risoluzione n. 64/E/2008 era stato affermato che, in caso di **recesso** da **società di persone**, la somma, eccedente rispetto alla frazione di patrimonio netto, attribuita al socio recedente poteva essere **dedotta** dalla società. Il ragionamento in allora svolto, però, era riferito al caso di attribuzione di somme in denaro e serviva ad evitare la doppia imposizione in capo al socio recedente ed a quelli superstiti.

Nella ipotesi in cui la società proceda all'assegnazione agevolata di un bene al socio che recede, il plusvalore latente relativo al bene assegnato –

assoggettato a tassazione in misura agevolata – non resta nel patrimonio della società.

Ne consegue, quindi, che su tale plusvalore **non** si realizza un fenomeno di **doppia tassazione** sui soci rimanenti che giustifichi il riconoscimento di un costo in capo alla società.

- 7      **Assegnazione e operazioni straordinarie**      Nella circolare 26/E/2016 è stato precisato che nei casi di **fusione** (propria o per incorporazione) o di **scissione** (totale o parziale), la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.

In tal caso ai soci possono essere assegnati con la disciplina agevolata **tutti i beni** risultanti in capo alla nuova società (incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione), sempreché gli stessi non rientrino tra quelli strumentali per destinazione.

- 7      **Assegnazione beni rivalutati ai sensi della Legge 147/2013**      Viene precisato che tali conclusioni sono applicabili anche nel caso di **conferimenti di azienda** effettuati in regime di continuità fiscale. I soggetti che hanno **rivalutato** beni in ottemperanza alla Legge 147/2013 guadagnano il riconoscimento fiscale (ai fini delle cessioni) dal 2017; pertanto, nel caso di assegnazione nel 2016 avrebbero perduto il beneficio.

Per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione in esame, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell'impresa nel periodo 2016 (e, quindi, nell'ultimo periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione) **non determina** una ipotesi **ordinaria** di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione.

- 8      **IVA: base imponibile**      Di conseguenza, il **contribuente** potrà tenere conto del **maggior valore rivalutato**. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, la circolare afferma che, in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'IVA sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la **rettifica** alla detrazione.

La **base imponibile** IVA della cessione gratuita non comprende il "**ricarico**" normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal



**prezzo di acquisto del bene “attualizzato”** al momento della cessione”. Per “prezzo di acquisto dei beni” si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi. Tale diminuzione di valore, nel periodo compreso tra la data di acquisto e quella di assegnazione, dovrà essere calcolata di volta in volta tenendo conto delle variabili rilevanti (variazioni significative con effetto negativo sul piano tecnologico, di mercato, economico o normativo, obsolescenza, o deterioramento fisico per gli immobili, anche in dipendenza del grado di vetustà etc.) in base alla tipologia di bene, non essendo possibile fornire delle indicazioni definitive e univoche su un oggettivo fattore decrementativo suscettibile di applicazione generale.

In assenza di un prezzo di acquisto (si pensi al fabbricato costruito), la base imponibile è costituita dal **costo** o dal prezzo di costo di **beni simili** (immobili che per situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell'immobile di cui trattasi). Con esclusivo riferimento ad analoghe situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è ammessa la possibilità di determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, evitando l'esame in dettaglio di quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo.

- 9      **IVA: rettifica della detrazione nel caso di assegnazione fuori campo**      La **rettifica** della detrazione deve essere operata, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle **fuori campo IVA**, in quest'ultimo caso limitatamente all'imposta assolta sugli eventuali **interventi incrementativi** (che non abbiano esaurito la loro utilità) operati sull'immobile nel corso del periodo di tutela fiscale, dato che lo stesso è stato acquistato senza esercitare la detrazione.
- 10     **IVA: trasformazione in mera gestione immobiliare società semplice**      La trasformazione di una società commerciale in una società semplice di **mera gestione immobiliare** determina la cessazione dell'attività imprenditoriale, con la conseguenza che, all'atto della trasformazione, la società trasformanda dovrà provvedere alla **chiusura della partita IVA**.
- 11     **Imposta sostitutiva con assegnazione di terreni agricoli e fabbricati rurali**      L'imposta sostitutiva deve essere determinata in considerazione del solo **valore catastale** dei **terreni agricoli**, sempreché il fabbricato rurale sovrastante sia strumentalmente funzionale alle necessità del fondo e sia trasferito unitamente al fondo stesso.
- 12     **Registro: imposta minima**      Per le assegnazioni/cessioni di **diritti reali** su immobili, soggette alle aliquote proporzionali, l'imposta di registro si applica (ove necessario) con la misura minima di 1.000 euro, come stabilito dall'articolo 10, comma 2, del D.LGS. 23/2011.
- 13     **Registro: opzione per il catastale**      L'imposta di registro può essere applicata sul **valore catastale** (mediante apposita opzione) solo se la scelta è fatta anche ai fini della imposta sostitutiva delle imposte dirette. **Non** è ammessa una opzione **diversa e autonoma** i soli fini del registro.



- 13      **REGISTRO:**      Rimane ferma la possibilità per il socio, in presenza dei requisiti, di optare  
         **prezzo valore**      per l'applicazione della regola del “**prezzo – valore**”.

*Per approfondire le problematiche relative all'assegnazione agevolata vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*



Seminario di specializzazione  
**L'ASSEGNAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E  
L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA**

Bologna   Firenze   Milano   Padova   Torino   Verona

## DICHIARAZIONI

### ***Ulteriori controlli prima dell'invio del modello Unico SC***

di **Federica Furlani**

Continuando il *check* dei controlli da effettuare prima di predisporre l'invio telematico del modello Unico SC, evidenziamo alcuni righi a scopo segnaletico contenuti nel **quadro RS** dedicato ai prospetti vari.

#### **Ricavi derivanti dall'attività**

Nel **rigo RS107** del modello Unico SC 2016 va indicato il valore **dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir**.

La casella di colonna 1 va barrata se la società non ha conseguito ricavi nel periodo di imposta.

<b>Ricavi</b>	<b>RS107</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>,00</b>
---------------	--------------	----------	----------	------------

#### **Ammortamento dei terreni**

Va verificata la compilazione del prospetto di dettaglio dedicato ai terreni, nel quale deve essere evidenziato il **valore del terreno incorporato nel valore del fabbricato**, detenuto sia a titolo di proprietà che in *leasing*.

Ricordiamo in fatti che l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 223/2006 ha previsto che, con riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili** relative a fabbricati strumentali, il costo dei fabbricati deve essere assunto al **netto del costo delle aree occupate dalla costruzione**.

In particolare i rigi RS 77-78 dell'Unico SC, vanno compilati ogni qualvolta sia necessario effettuare la verifica tra il valore del terreno iscritto in bilancio e la determinazione **forfetaria** (30% per i fabbricati industriali, 20% per i fabbricati diversi da quelli industriali).

<b>Ammortamento dei terreni</b>		Numero		Importo		Numero		Importo	
		1	2	3	4	3	4	3	4
<b>RS77</b>	Fabbricati strumentali industriali								
<b>RS78</b>	Altri fabbricati strumentali								

#### ***Transfer pricing***

La normativa italiana in materia di *transfer pricing* è contenuta nell'articolo 110, comma 7, del Tuir, che prevede, allo scopo di evitare il trasferimento di utili da uno Stato all'altro per ridurre la tassazione di gruppo, che il **criterio di valutazione** da adottare, in relazione ai beni e servizi che formano oggetto di operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo, sia quello del **valore normale**.

L'eventuale rettifica dei prezzi di trasferimento in base al valore normale comporta l'applicazione di una **sanzione pari che va dal 90% al 180% dell'imposta dovuta**, quale sanzione per **infedele dichiarazione** (articolo 1 D.Lgs. 471/1997).

L'articolo 26 D.L. 78/2010 ha tuttavia previsto un regime di esonero da tali sanzioni subordinato alla **predisposizione di una "documentazione idonea"**, individuata con il provvedimento 29.9.2010, tale da consentire agli organi di controllo di verificare la congruità dei prezzi di trasferimento.

La **comunicazione di attestazione del possesso di tale documentazione** va effettuata nell'ambito del modello Unico.

È pertanto necessario ricordarsi la **barratura della colonna 4 del rigo RS106** del modello Unico SC 2016 nel caso in cui il contribuente abbia aderito al **regime degli oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni.

Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C	4	5	6
						,00	,00

La casella "**Tipo di controllo**" va invece compilata:

- barrando la **casella A** se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- barrando la **casella B** se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- barrando la **casella C** se la ha rapporti con società non residente ed entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da altra società.

Le **colonne 5 e 6** vanno invece compilate indicando i **componenti positivi e negativi di reddito** derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110, comma 7, sopra citato.

### **Variazione dei criteri di valutazione**

Va verificata la barratura del **rigo RS144** al fine di comunicare **modifiche riguardanti i criteri di valutazione** adottati nel precedenti esercizi.

Tale obbligo trae origine dalle disposizione di cui all'articolo 110, comma 6, del Tuir, che

prevede che *“In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”*.

## Minusvalenze e differenze negative

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2			
				,00		
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5
			,00		,00	,00

Con la compilazione dei **rigli RS142** e **RS143** vengono assolti gli **obblighi di comunicazione** riguardanti rispettivamente:

- le **minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro** (articolo 1, comma 4, D.L. 209/2002), derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- le **minusvalenze** e le **differenza negative** (articolo 109, comma 3-bis, Tuir) di **ammontare superiore a 50.000 euro** derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiano o esteri (articolo 5-quinquies, comma 3, D.L. 205/2005).

*Per approfondire e problematiche relative al transfer pricing vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:  
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona

## IVA

---

### ***La “fattura bivalente” per le vendite a distanza in ambito intra-UE***

di **Marco Peirola, Stefano Garelli**

La normativa in materia di IVA prevede un regime particolare per le vendite effettuate, in ambito intracomunitario e nei confronti di “privati consumatori”, in base a cataloghi, per **corrispondenza** e simili, alle quali sono riconducibili le operazioni del cd. “**commercio elettronico indiretto**”.

Trova, infatti, applicazione il **principio di tassazione nel Paese di destinazione** a condizione che le “vendite a distanza” siano effettuate da un operatore che ha superato una predeterminata **soglia** annua verso lo specifico Paese membro; in caso contrario, l'IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l'opzione per la tassazione nel Paese di destinazione.

La **finalità** dell'imposizione nel Paese di arrivo, anziché in quello di partenza è duplice, essendo diretta, da un lato, ad evitare che, per i beni venduti tramite la particolare modalità del commercio a distanza, gli acquisti dei privati consumatori siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano **aliquote** più **basse** e, dall'altro, ad assicurare condizioni eque di **concorrenza** tra i Paesi membri (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012, n. 90).

In base all'articolo 40, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, il regime in esame presuppone che le cessioni effettuate in Italia siano superiori, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **35.000,00 euro**, mentre l'articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 dispone che le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **100.000,00 euro**, ovvero all'**eventuale minore ammontare** stabilito da tale Paese a norma dell'articolo 34 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai fini della tassazione nel Paese di destinazione, l'articolo 33, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE dispone che si considera come luogo impositivo, se i beni sono **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, quello in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. La norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dell'articolo 11-*quater* del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, prevista nella normativa nazionale, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente o per suo conto, **a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto** (si vedano anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39). Secondo il Comitato IVA, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel Paese membro di destinazione, previsto per le cd. “vendite a distanza”, il trasporto deve

intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli interviene **indirettamente** – per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore – pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto (WP n. 855 del 5 maggio 2015).

L'analisi della disciplina deve essere completata osservando che le cessioni in esame, se hanno per oggetto **prodotti soggetti ad accisa** destinati a privati consumatori di altri Paesi membri, sono territorialmente rilevanti nel **Paese di destinazione**, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cedente o per suo conto, ovvero nel **Paese di origine**, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cessionario o per suo conto. Il trattamento indicato, confermato dalla risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione parlamentare n. 5-05068 del 19 marzo 2015, discende dagli articoli 32, 33 e 34 della Direttiva n. 2006/112/CE, alla luce dei quali deve essere interpretata l'eccezione prevista dalla norma nazionale per i **"beni diversi da quelli soggetti ad accisa"**; in pratica, la deroga stabilita dal citato articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 per i suddetti beni deve essere intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000,00 euro (o la minore soglia stabilita dal Paese di destinazione) ai fini dell'individuazione del luogo impositivo.

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione delle vendite a distanza **"sopra-soglia"**, fermo restando che il cedente nazionale deve identificarsi ai fini IVA nel singolo Paese membro per rendere imponibile la cessione, l'operazione – sotto il profilo dell'IVA italiana – è **non imponibile** ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, mentre – sotto il profilo dell'IVA del Paese del cessionario – è un'**operazione interna**, con conseguente obbligo di applicazione dell'IVA locale.

Si ritiene possibile emettere un'**unica fattura** idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi considerati (Italia e Paese del consumatore finale). Il documento, da redigere nel rispetto del "contenuto minimo obbligatorio" di cui all'articolo 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, deve recare l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta italiana, del **titolo di non imponibilità** e dell'**imposta estera**. Occorre, inoltre, adottare una **numerazione distinta** e, ai fini italiani, un **distinto registro delle fatture emesse** o un suo sezionale.

Nell'ipotesi considerata, il fornitore nazionale emette la fattura in triplice copia, di cui una per il cliente e una per la posizione IVA locale, e – come indicato dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) – presenta il **modello INTRA 1-bis** ai fini fiscali e ai fini statistici, in relazione al periodo in cui la fattura è registrata o soggetta a registrazione, senza compilare la colonna 3 (codice IVA dell'acquirente).

In caso di vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa, l'impresa italiana deve **anche curare il pagamento dell'accisa** eventualmente dovuta nel Paese estero, la quale **concorre a formare la base imponibile** dell'operazione (**sia ai fini dell'IVA italiana che ai fini dell'IVA del Paese estero**).

Da ultimo, si rileva che, siccome i beni partono dall'Italia con diretta destinazione al cliente estero, l'operazione **non dà luogo ad un trasferimento a "sé stessi"**; la merce, infatti, è già venduta e pagata e, ai fini della non imponibilità, le vendite a distanza sono espressamente disciplinate dall'articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 e non dall'articolo 41, comma 2, lett. c), dello stesso decreto, specificamente riferito ai trasferimenti cd. "senza vendita", cioè per esigenza della propria impresa.

Diverso sarebbe il caso in cui la merce fosse inviata presso un **deposito estero** per essere successivamente venduta; in tale ipotesi, si resta al di fuori della disciplina delle vendite a distanza e l'operazione complessivamente posta in essere si compone di un **trasferimento "a sé stessi" seguito da una cessione interna** al Paese estero.

*Per approfondire le problematiche relative all'e-commerce vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*





## CONTABILITÀ

---

### ***La rilevazione contabile delle polizze di credito commerciale***

di **Viviana Grippo**

Nella gestione aziendale capita sovente che l'impresa ricorra alla stipula di una **polizza di credito commerciale**. La polizza di credito commerciale rappresenta una vera e propria **garanzia** bancaria di carattere fideiussorio e non un titolo di credito.

Con il ricorso a tali polizze un'impresa contrae con un'altra impresa un debito che diviene esigibile a **scadenza prefissata**. La prima rilascia alla seconda un documento in cui riconosce il proprio debito ottenendo da una banca una garanzia a favore del creditore e di chiunque si rendesse cessionario di tale credito per effetto di una o più cessioni pro-soluto.

Si tratta in sostanza di un **credito assistito da garanzia bancaria**, della durata normalmente compresa tra 1 e 3 mesi. Alla scadenza l'impresa debitrice farà affluire i fondi occorrenti all'estinzione della sua obbligazione. Il rendimento per l'investitore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto della polizza ed il ricavato della vendita o il valore di rimborso della polizza a scadenza.

Nella pratica il soggetto emittente si impegna a mettere a disposizione dell'istituto di credito una somma sufficiente ad **estinguere** l'obbligazione ottenendo quale contropartita la garanzia della copertura del debito a favore del creditore, anche in caso, come detto, di cessione del credito stesso.

**Contabilmente** devono essere gestiti diversi momenti, ovvero:

- l'emissione della polizza,
- il rimborso della stessa e
- l'addebito delle commissioni sulla fideiussione.

All'atto dell'**emissione della polizza** si dovrà rilevare l'emissione quale debito e al contempo l'incasso finanziario al netto degli interessi.

Supponendo che si emetta una polizza durata 3 mesi con tasso annuo del 4% per un importo pari a 50.000 euro, l'ammontare degli interessi sarà pari a  $(50.000 \times 3 \text{ mesi} \times 4\%) / 1.200 = 500$  e il finanziamento netto ottenuto sarà quindi pari a 45.500 euro  $(50.000 - 500)$ . La **scrittura** contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Polizze di credito commerciale	50.000
---------	---	--------------------------------	--------

Banca c/c

45.500

Interessi passivi su polizza commerciale 500

La voce “*Polizze di credito commerciale*” dovrà essere rilevata nel **passivo** di stato patrimoniale nella voce D5 rubricata *Debiti verso altri finanziatori*.

All'atto del **rimborso della polizza** la banca riceverà indietro l'intero ammontare del finanziamento, la rilevazione contabile sarà la seguente:

Polizze di credito commerciale	a	Banca c/c	50.000
--------------------------------	---	-----------	--------

L'accordo con l'istituto bancario prevede generalmente anche il versamento di **commissioni sulla fideiussione**, in tal caso la rilevazione contabile, ipotizzando commissioni per euro 250, da eseguirsi sarà la seguente:

Oneri su fideiussione	a	Banca c/c	250
-----------------------	---	-----------	-----

Il ricorso alla fideiussione troverà allocazione anche in **nota integrativa**.



## FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Executive Summary**

La volontà della Bce di non incrementare – almeno per il momento – il piano di politica monetaria non convenzionale, ha avuto riverberi nella settimana, condizionando il *mood* degli operatori. Ora l'attenzione è spostata sui meeting del 21 pv della Bank of Japan prima e, soprattutto della Federal Reserve, sui quali aleggia una coltre di incertezza. In questo contesto, i listini azionari europei ed asiatici hanno ritracciato in misura maggiore rispetto a quelli statunitensi, dove dati macro inferiori alle attese sostengono i mercati dal momento che sembrano in parte allontanare i timori di una stretta monetaria già questo mese. In Europa, le notizie più rilevanti, dopo il nulla di fatto al meeting della Bank of England, riguardano la riunione del primo vertice dell'Unione senza la Gran Bretagna, in agenda per oggi a Bratislava. Per l'Italia il vertice sarà anche una nuova occasione per discutere di conti pubblici, in vista della presentazione della prossima Legge di bilancio, anche se Padoan ha dichiarato che al momento non è prevista nessuna estensione della flessibilità al 2017 e agli anni successivi. In Asia, invece, il focus rimane sulla politica monetaria della Bank of Japan: secondo il quotidiano Nikkei, la prossima settimana il governatore Kuroda potrebbe incrementare la quantità di titoli acquistabili e valutare la possibilità di mandare i tassi ulteriormente in negativo.

#### **Europa**

Stoxx Europe 600 -4.05% Euro Stoxx 50 -4.85%, Ftse MIB -6.5%

#### **Stati Uniti**

S&P 500 -0.2%, Dow Jones Industrial -0.33%, Nasdaq Composite +1.55%

#### **Asia**

Nikkei -2.63%, Hang Seng -3.17%, Shanghai Composite -2.47%, ASX -0.80%

#### **Indicazioni macroeconomiche**

## Europa

Nella settimana che segue la riunione di politica monetaria della banca centrale europea, il focus per l'Eurozona aggregato è su inflazione e produzione industriale. I prezzi al consumo di agosto si attestano in lieve rialzo al +0.2% tendenziale e al +0.1% congiunturale, in linea con le attese. La produzione industriale è invece peggiore del consensus su base mensile, scendendo al -1.1% dopo il +0.8% del mese precedente; su anno, il ribasso è meno netto delle stime, al -0.5% rispetto al -0.8% ipotizzato dagli analisti. Disponibile, infine, il sondaggio Zew in merito alle aspettative di crescita, che vedono il dato di settembre in marginale rialzo, a 5.4, rispetto ai 4.6 punti di agosto.

## Stati Uniti

Settimana di dati macro prevalentemente negativi Oltreoceano. Innanzitutto, le ultime rilevazioni segnano imprese vicine ai livelli di massima efficienza con le scorte del mese di luglio stabili rispetto a giugno, contro le attese degli analisti che prevedevano un rialzo dello 0.1%; livelli di scorte basse, tuttavia, possono essere indicatori di scarsa fiducia da parte delle imprese. A conferma di questo, scende ad agosto l'indice NFIB che misura l'ottimismo delle piccole imprese: il dato cala a 94.4 dopo i 94.6 del mese precedente e a fronte dei 94.8 del consensus. Meglio delle attese, ma in netto peggioramento rispetto a luglio, si colloca invece il deficit pubblico mensile, che scende a - \$107.1mld contro i -\$108.0mld previsti. Male anche le vendite retail e la produzione industriale: per le prime, il dato evidenzia un ribasso dello 0.3%, a fronte del -0.1% del consensus e il +0.1% rivisto di luglio, mentre la produzione industriale di agosto si attesta in calo dello 0.4% mensile sul -0.2% delle stime.

## Asia

I dati macro in arrivo dal Giappone appaiono positivi, con gli ordini di macchinari a luglio che segnano un aumento del 4.9% rispetto al -2.9% stimato dagli analisti, dato positivo sebbene in calo dal +8.3% di giugno. Gli ordini hanno mostrato una crescita per il secondo mese consecutivo che riduce il pessimismo sulla spesa per investimenti delle aziende nipponiche. Meno positivo, invece, il dato sui prezzi alla produzione d'agosto, che calano del 3.6% rispetto al 3.4% atteso, comunque in crescita dal -3.9% di luglio. Per la Cina, buone le indicazioni macro disponibili: la produzione industriale di agosto è cresciuta al ritmo annuo di 6.3% – miglior risultato da marzo – oltre le attese pari a 6.1%, e le vendite al dettaglio indicano un rialzo tendenziale di 10.6% dopo il 10.2% di luglio. Rilevante, a livello macro, il tasso di disoccupazione in Australia: il dato si rivela in agosto come il più basso degli ultimi tre anni, al 5.6%, nonostante il numero di persone che abbandonano la forza lavoro sia scoraggiante e non

riveli certo una atmosfera di ripresa.

## Newsflow societario

### Europa

Nel settore bancario si registra un cambio al vertice per **BMPS**, che in settimana ha annunciato la sostituzione di Fabrizio Viola con Marco Morelli per ricoprire la carica di AD e le dimissioni del presidente Massimo Tononi, che però rimarrà in carica fino al prossimo meeting degli azionisti. Secondo il quotidiano Milano Finanza, Corrado Passera, tutt'ora impegnato nella sua proposta per la ristrutturazione della banca, potrebbe essere identificato come il sostituto di quest'ultimo. La Banca d'Italia ha pubblicato ufficialmente i dati relativi ai finanziamenti concessi dal settore e i relativi tassi di interesse. In via generale crescono dello 0.4% YoY i finanziamenti nel mese di luglio, rispetto alla crescita dello 0.6% in giugno. In positivo quelli concessi al settore retail (+1.4% YoY a luglio), mentre riportano un segno negativo quelli concessi alle società (-0.5% YoY). Per quel che riguarda i tassi, scendono quelli sui mutui di 11bps MoM e quelli legati ai finanziamenti corporate (-1bps MoM). Infine scende la crescita dei NPL (+0.6% in luglio dal +1% di giugno), confermando così uno stock di prestiti deteriorati a €198mld e un coverage ratio pressoché invariato a 57.2%. Riguardo la vicenda delle quattro banche salvate nel 2015, secondo alcune fonti, il consiglio d'amministrazione di **BPER** avrebbe autorizzato un'offerta per la sola **Banca Popolare Etruria e Lazio**, trascurando così le altre tre good banks oggetto di cessione. La banca modenese sarebbe disposta a pagare per l'istituto tra €50mld e €80mld. Le altre tre banche avrebbero invece ricevuto valutazioni comprese tra il 10% e il 20% del tangible book value (€450mld per Etruria). Continuano invece le difficoltà per **BP Vicenza**, che secondo alcuni quotidiani locali (Nuova Venezia, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso) avrebbe bisogno di nuovo capitale. Il fondo **Atlante** potrebbe essere tenuto a versare ulteriori €500mld in concomitanza con la cessione di €1.9mld di NPLs netti, con prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno al 25% del valore lordo. Nella giornata di ieri, **Poste Italiane** ha annunciato di aver acquisito una partecipazione del 14.8% in **SIA Group** per un ammontare di €300mld, mentre **CDP** rimarrà azionista con il 34.6%. Il razionale industriale è legato alla volontà di creare sinergie sul business dei pagamenti, dove poste è già leader con più di 15mld di carte prepagate e 33mld di clienti con BancoPosta. Inoltre, secondo Reuters, la società ha fornito qualche dettaglio aggiuntivo sulla possibile offerta per **Pioneer**, suggerendo l'ipotesi di un'offerta combinata con **Anima** e CDP.

Nel settore auto, il gruppo **FCA** ha annunciato il richiamo di 1.9mld di vetture per risolvere un possibile problema di funzionamento delle cinture di sicurezza e degli airbag in caso di incidente. Il richiamo riguarda vetture prodotte tra il 2010 e il 2014 e situate in alcuni paesi del Nord America, Canada e Messico. Inoltre, secondo Bloomberg, FCA sarebbe in contatto con alcune società cinesi con l'obiettivo di creare una nuova collaborazione dopo la recente JV con **Guangzhou Automobile Group**.

Nel settore utilities, **Enel** ha annunciato la possibile cessione di alcuni asset nel business eolico situati in Italia, Grecia e Bulgaria, in un deal che potrebbe portare nelle casse della

società italiana circa €1.5mld. Inoltre, il CdA di **Enersis**, controllata cilena di Enel, ha approvato il lancio di un'offerta per circa il 40% di **Endesa Americas**, in un deal che potrebbe portare ad un esborso di circa \$1.45mld.

Nel settore media e telecomunicazioni, come riportato da Reuters, il CEO di **Sky** Italia, Andrea Zappia, ha annunciato che la sua società non è interessata ad acquisire **Mediaset Premium**. L'AD ha confermato l'impegno di Sky nel proprio core business, che sta mostrando risultati in miglioramento nell'ultimo periodo.

Nel settore oil&gas, il governo del Montenegro ha firmato un contratto con il consorzio formato da **Eni** e la russa **Novatek** per l'esplorazione di un giacimento di petrolio e gas nel mar Adriatico; secondo la società il progetto rientra nel rafforzamento delle operazioni di esplorazione upstream.

## Stati Uniti

La settimana appena trascorsa ha visto la chiusura di un importante deal nel settore dei semi e pesticidi, con **Bayer** che ha acquistato **Monsanto** in un'operazione che rappresenta il più grande deal mai concluso con pagamento in cash. La società tedesca ha offerto \$66mld, equivalenti a \$128 per azione e la nuova entità, dopo aver ricevuto le autorizzazioni legali, avrà il controllo di un quarto del mercato di semi e pesticidi.

Nel settore tecnologico, **Apple** fa il tutto esaurito nel primo giorno di vendite del nuovo iPhone 7, con il modello 7 Plus che ha dominato la scena finendo sold out dopo poche ore dall'apertura dei pre ordini. La società ha comunicato che come di consueto non pubblicherà i dati sulle vendite del primo week end e ha rassicurato i propri clienti garantendo la possibilità di continuare con le prenotazioni online. **HP** ha reso noto di voler acquisire il business delle stampanti di **Samsung** per \$1.05mld, operazione che dovrebbe essere considerata già nei risultati del FY2016. Inoltre, la società ha annunciato che, dopo la chiusura del deal, Samsung investirà una somma compresa tra \$100mln e \$300mln in HP attraverso operazioni di mercato aperto.

Nel settore farmaceutico, **Sanofi** ha annunciato di essere in trattative con **Google** per dar vita ad una joint venture da \$500mln nel settore farmaceutico con l'obiettivo di combattere le malattie legate al diabete. L'operazione rappresenta un rafforzamento dei legami tra i due settori e punta a sfruttare l'esperienza clinica di Sanofi e l'esperienza nella realizzazione di software e di piccoli strumenti tecnologici di Google. **Horizon Pharma** è interessata ad acquisire Raptor Pharmaceutical, in un'operazione da circa \$800mln con l'obiettivo di rinforzare il business delle malattie rare. La società ha reso noto di voler entrare in questo particolare settore per sfruttare il maggior potere contrattuale dato dalla specificità del business.

Nel settore delle telecomunicazioni, **Oracle** ha pubblicato i risultati trimestrali, mostrando un incremento dei ricavi dell'1.7% grazie al buon andamento del business dei prodotti cloud. I ricavi totali sono passati da \$8.45mld dello scorso anno agli attuali \$8.6mld, mentre l'utile netto si è attestato a \$1.83mld, rispetto ai precedenti \$1.75mld.

Nel settore auto, **Ford** ha annunciato il suo interesse per il mercato delle auto con pilota automatico ed ha comunicato di aspettarsi un calo nelle performance nel 2017 a causa degli investimenti nella nuova business unit. Inoltre, la società ha annunciato un piano di riduzione costi operativi per il biennio 2016-18 con l'obiettivo di attenuare i costi di adeguamento alle nuove normative. La società ha comunicato anche che potrebbe acquistare **Chariot**, società attiva nei servizi per shuttle, con l'obiettivo di diversificare le sue attività. Tra i vari progetti, la società sembrerebbe particolarmente interessata anche al programma di bike sharing nell'area di San Francisco con l'installazione di circa 7,000 bici. Sempre nel settore auto, **GM**, ha annunciato di dover richiamare circa 4.3mln di veicoli nel mondo per un problema con il funzionamento degli airbag; la società ha comunicato che il richiamo dei veicoli non dovrebbe avere impatti di natura finanziaria.

Nel settore del trasporto aereo, **Boeing** ha migliorato le stime di crescita del mercato aeronautico cinese, stimando una domanda di velivoli dal valore di circa \$1trl nei prossimi 20 anni. Il miglioramento delle previsioni del traffico passeggeri in Cina ha permesso a Boeing di aumentare le stime per il 2035 del 7.6%, prevedendo 6,810 nuovi velivoli.

Nel settore delle utilities, il calo della domanda e l'utilizzo più efficiente dell'energia elettrica sta portando molti player di settore a dismettere parte dei loro assets. L'ultima società in ordine di tempo a voler cedere parte del proprio business è **American Electric**, che ha annunciato di voler dismettere quattro delle sue centrali elettriche e di aspettarsi ricavi per circa \$2.17mld.

Nel settore oil&gas, **Energy Transfer** ha annunciato di voler proseguire con la costruzione dell'oleodotto tra il Nord Dakota e la costa del golfo, nonostante il dipartimento di giustizia americano abbia ordinato la sospensione dei lavori. La società in una lettera ha ribadito l'importanza del progetto ed ha comunicato anche che il completamento è giunto al 60% con un costo di circa \$1.6mld.

## The week ahead

### Europa

Prossima settimana priva di indicazioni macro di particolare rilievo in Europa, ad esclusione degli indici Markit e del sondaggio sulla fiducia dei consumatori di settembre, attesa in marginale recupero rispetto ad agosto ma sempre ampiamente in negativo, a -8.1. per gli indici Markit, i valori preliminari stimati per questo mese sono rispettivamente di 51.5 punti



per il comparto manifatturiero e 52.8 punti per Composto e Servizi.

## **Stati Uniti**

Decisamente più ricca di spunti la settimana in arrivo dagli USA, ad iniziare dalle decisioni sui tassi della Federal Reserve. Saranno disponibili, inoltre, dati sul mercato immobiliare – permessi edilizi, vendite di case esistenti, prezzi degli immobili – e indicazioni sul settore manifatturiero.

## **Asia**

Sostanzialmente priva di indicazioni macro la settimana cinese, mentre in Giappone il focus sarà sull'indice di tutte le attività industriali e sulla bilancia commerciale di agosto, attesta in positivo per ¥195.5mld dai precedenti +¥513.6mld.

**FINESTRA SUI MERCATI**

16/9/16 12.10

AZIONARIO				Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015	
MSCI World		USD	15/09/2016	1,705	+0.73%	-0.18%	-1.51%	+2.53%	+2.93%	-2.74%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015	
AMERICA	MSCI North Am	USD	15/09/2016	2,180	+1.04%	-1.67%	-1.43%	+5.57%	+10.27%	-2.37%
	S&P500	USD	15/09/2016	2,147	+1.01%	-1.56%	-1.42%	+5.05%	+11.39%	-0.73%
	Dow Jones	USD	15/09/2016	18,212	+0.99%	-1.45%	-1.83%	+4.52%	+7.52%	-2.23%
	Nasdaq 100	USD	15/09/2016	4,820	+1.56%	+0.33%	+0.47%	+4.93%	+17.94%	+8.43%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	15/09/2016	115	+0.56%	-1.52%	-0.98%	-6.78%	+4.10%	+5.47%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	16/09/2016	2,967	-0.23%	-2.82%	-1.63%	-9.20%	+1.20%	+3.85%
	FTSE 100	GBP	16/09/2016	6,742	+0.17%	-0.52%	-2.21%	+8.00%	-2.71%	-4.93%
	Cac 40	EUR	16/09/2016	4,365	-0.19%	-2.82%	-2.14%	-5.87%	-0.54%	+8.53%
	Dax	EUR	16/09/2016	10,405	-0.25%	-1.60%	-2.55%	-3.15%	+2.65%	+9.56%
	Ibex 35	EUR	16/09/2016	8,685	-0.41%	-3.78%	+0.73%	-9.01%	+3.66%	-7.15%
	Frse MIB	EUR	16/09/2016	16,380	-1.30%	-4.53%	-2.46%	-23.52%	+0.23%	+12.66%
ASIA	MSCI Pacific	USD	15/09/2016	2,316	-0.35%	-2.87%	-2.54%	+0.07%	-5.19%	+0.44%
	Topix 100	JPY	16/09/2016	841	+0.68%	-3.03%	+0.74%	-15.64%	+6.15%	+7.69%
	Nikkei	JPY	16/09/2016	16,519	+0.70%	-2.63%	-0.47%	-13.21%	+7.12%	+9.07%
	Hong Kong	HKD	15/09/2016	23,336	+0.63%	-2.44%	+1.85%	+6.49%	+1.28%	-7.16%
	S&P/ASX Australia	AUD	16/09/2016	5,297	+1.08%	-0.80%	-4.25%	+0.02%	+1.10%	-2.13%

AZIONARIO			Performance %						
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015	
MSCI Em Mkt	USD	15/09/2016	889	+0.43%	-2.24%	-2.91%	+11.94%	-4.63%	-16.96%
MSCI EM BRIC	USD	15/09/2016	251	+0.60%	-3.64%	-0.33%	+13.39%	-5.89%	-15.68%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015	
MSCI EM Lat Am	USD	15/09/2016	2,331	+1.25%	-6.93%	-7.16%	+27.39%	-14.78%	-32.92%
BRAZIL BOVESPA	BRL	15/09/2016	57,909	+1.49%	-3.86%	-1.61%	+33.59%	-2.91%	-13.31%
ARG Merval	ARS	15/09/2016	15,852	+1.96%	-3.68%	+4.08%	+35.77%	+59.14%	+36.09%
MSCI EM Europe	USD	15/09/2016	128	+0.19%	-1.39%	-1.59%	+16.03%	-40.01%	-8.13%
Micex - Russia	RUB	16/09/2016	1,999	+0.13%	-1.43%	+1.18%	+13.50%	-7.15%	+26.12%
ISE NATIONAL 100	TRY	16/09/2016	76,700	-0.46%	-1.40%	-1.95%	+6.93%	+26.43%	-16.33%
Prague Stock Exch.	CZK	16/09/2016	865	+0.07%	-1.67%	+1.03%	-9.54%	-4.28%	+1.02%
MSCI EM Asia	USD	15/09/2016	440	+0.36%	-2.56%	-1.55%	+9.03%	+2.48%	-11.78%
Shanghai Composite	CNY	14/09/2016	3,003	-0.68%	-2.88%	-3.91%	-15.15%	+52.87%	+9.41%
BSE SENSEX 30	INR	16/09/2016	28,586	+0.61%	-1.58%	+1.86%	+9.45%	+29.89%	-5.03%
KOSPI	KRW	13/09/2016	1,999	+0.40%	-3.25%	-2.49%	+1.94%	-4.76%	+2.39%




**FINESTRA SUI MERCATI**

16/9/16 12.10

CAMBI			Performance %						
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX	31/12/15 FX	
EUR Vs USD	16/09/2016	1.122	-0.19%	-0.09%	-0.50%	+3.32%	1.210	1.086	
EUR Vs Yen	16/09/2016	114.450	-0.31%	-0.79%	+1.15%	-14.15%	144.850	130.640	
EUR Vs GBP	16/09/2016	0.851	+0.21%	+0.52%	-1.58%	+13.40%	0.777	0.737	
EUR Vs CHF	16/09/2016	1.095	+0.18%	-0.07%	+0.91%	+0.59%	1.203	1.088	
EUR Vs CAD	16/09/2016	1.479	-0.02%	+0.91%	+1.93%	-1.63%	1.406	1.503	

COMMODITIES			Performance %						
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015	
Crude Oil WTI	USD 16/09/2016	43	-1.39%	-5.62%	-7.04%	+16.90%	-45.87%	-30.47%	
Gold \$/Oz	USD 16/09/2016	1,313	-0.16%	-1.15%	-2.48%	+23.67%	-1.72%	-10.42%	
CRB Commodity	USD 16/09/2016	181	+0.66%	-2.67%	-3.19%	+2.57%	-17.92%	-23.40%	
London Metal	USD 15/09/2016	2,370	-0.31%	+0.90%	-2.08%	+7.55%	-7.75%	-24.40%	
Vix	USD 16/09/2016	16.5	+1.04%	-5.89%	+30.30%	-9.56%	+39.94%	-5.16%	

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi	Date	Last	15-set-16	9-set-16	5-ago-16	31-dic-15	31-dic-14	31-dic-13	
2y germania	EUR 16/09/2016	- 0.654	-0.645	-0.631	-0.618	-0.345	-0.098	0.213	
5y germania	EUR 16/09/2016	- 0.507	-0.485	-0.487	-0.517	-0.045	0.017	0.922	
10y germania	EUR 16/09/2016	- 0.010	0.032	0.011	-0.067	0.629	0.541	1.929	
2y italia	EUR 16/09/2016	- 0.071	-0.061	-0.076	-0.072	-0.030	0.534	1.257	
Spread Vs Germania		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>104</b>	
5y italia	EUR 16/09/2016	0.322	0.342	0.301	0.251	0.504	0.952	2.730	
Spread Vs Germania		<b>83</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>181</b>	
10y italia	EUR 16/09/2016	1.305	1.333	1.248	1.137	1.596	1.890	4.125	
Spread Vs Germania		<b>132</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>220</b>	
2y usa	USD 16/09/2016	0.734	0.726	0.782	0.722	1.048	0.665	0.380	
5y usa	USD 16/09/2016	1.172	1.179	1.223	1.136	1.760	1.653	1.741	
10y usa	USD 16/09/2016	1.672	1.69	1.67	1.59	2.27	2.17	3.03	
EURIBOR			14-set-16	9-set-16	5-ago-16	31-dic-15	31-dic-14	31-dic-13	
Euribor 1 mese	EUR 15/09/2016	- 0.371	-0.372	-0.369	-0.370	-0.205	0.018	0.216	
Euribor 3 mesi	EUR 15/09/2016	- 0.301	-0.303	-0.301	-0.298	-0.131	0.078	0.287	
Euribor 6 mesi	EUR 15/09/2016	- 0.199	-0.199	-0.198	-0.185	-0.040	0.171	0.389	
Euribor 12 mesi	EUR 15/09/2016	- 0.053	-0.054	-0.057	-0.047	0.060	0.325	0.556	



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*